

Tre/30

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Avipop Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: **assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it**
- per informazioni relative a liquidazioni sinistri: **sinistri_bancassurance@avivaitalia.it**.

Avipop Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Avipop S.p.A. è pari a Euro 45.637.796,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 33.000.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 12.637.796,00.

L'indice di solvibilità della Società di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 271,50%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: Il contratto offerto è stipulato con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta spedita dall'Assicurato alla Società mediante lettera raccomandata, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 1 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società garantisce nel corso della durata contrattuale i casi di:

- a) Morte da Infortunio,
- b) Invalidità Permanente Totale da Infortunio,

A) MORTE DA INFORTUNIO

La Società in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, liquiderà il capitale stabilito in base al piano assicurativo scelto ed all'Istituto Scolastico o Università frequentata dallo Studente al momento del sinistro. **Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista, si rinvia ai seguenti: Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione – Validità dell'Assicurazione – Art. 15 Morte da infortunio – Art. 16 Reversibilità dell'indennizzo per Morte; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.**

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggiore dettaglio, ai seguenti: Art. 9 – Persone non assicurabili – Art. 10 Cessazione dell'assicurazione; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale; Art. 14 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni, delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER MORTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.

MORTE DA INFORTUNIO	DI UN GENITORE	DI ENTRAMBI I GENITORI (se entrambi assicurati)
Piano di indennizzo 10 anni Livello Base	Capitale immediato € 10.000	Capitale immediato € 20.000
Studente di scuole elementari e medie inferiori	Capitale annuo € 5.000	Capitale annuo € 10.000
Studente di scuole medie superiori	Capitale annuo € 7.500	Capitale annuo € 15.000
Studente universitario	Capitale annuo € 10.000	Capitale annuo € 20.000

B) INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO

La Società in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, liquiderà il capitale stabilito in base al piano assicurativo scelto ed all'Istituto Scolastico o Università frequentata dallo Studente al momento del sinistro. **Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista si rinvia ai seguenti: Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione – Validità dell'Assicurazione – Art. 17 – Invalidità Permanente Totale da infortunio; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.**

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggiore dettaglio, ai seguenti: Art. 9 – Persone non assicurabili – Art. 10 Cessazione dell'assicurazione; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale; Art. 16 Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e dei limiti di indennizzo.

INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO	DI UN GENITORE PIANO BASE	
	Postumi superiori al 60% in base alla tabella Inail	Postumi inferiori o pari al 60% in base alla tabella Inail
Indennizzo immediato	€ 10.000	Nulla
Indennizzo annuale con un figlio studente di scuole elementari	€ 5.000	
Indennizzo annuale con uno o più figli studenti delle medie superiori	€ 7.500	
Indennizzo annuale con uno o più figli studenti universitari	€ 10.000	
BONUS con uno o più figli studenti	Indennizzo aggiuntivo di € 10.000	

AVVERTENZA: L'Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell'Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 12 – Limiti d'età; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 3 – Aggravamento e diminuzione del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

6. Premi

La polizza Tre/30 ha una durata annuale. In ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno.

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o mensile senza oneri aggiuntivi e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 11 – Decorrenza della garanzia – pagamento del premio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.**

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono i seguenti:

– Addebito annuale o mensile sul conto corrente dell'Assicurato Principale.

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Dopo la denuncia di sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia l'Assicurato sia la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 8 – Recesso in caso di sinistro; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art.2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Detraibilità fiscale dei premi

Relativamente ai Premi pagati per le Garanzie Morte e Invalidità Permanente, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, il Contraente ha diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dallo stesso ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14.

In particolare, ai sensi del D.LGS 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare) a fronte dei premi versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di Euro 245,32, ottenuto applicando l'aliquota del 19% all'importo massimo di Euro 1.291,14.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto compilando l'apposito "Modulo di Denuncia Sinistro" reperibile presso la Contraente compilandolo secondo le modalità ivi riportate allegando la documentazione richiesta.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 18 – Criteri di indennizzabilità – Art. 19 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni Studente.

12. Reclami

Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AVIPOP ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Viale Abruzzi 94 – numero di fax 02/2775245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances-re-tail/finnet/index_en.htm).

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Arbitrato

Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, Le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al consiglio dell'Ordine dei medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 20 - Controversie; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

“AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.”

**Il Rappresentante legale
STEFANO LONGO**



GLOSSARIO

Ai termini che seguono, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito indicato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURATO PRINCIPALE

Il soggetto titolare del conto corrente ed intestatario del "Modulo di Adesione".

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO

In caso di decesso, il figlio dell'Assicurato che al momento dell'infortunio si trova nella condizione di studente iscritto ad un istituto scolastico o all'Università in Italia.

In caso di più figli studenti il beneficiario dell'unico indennizzo è lo studente al quale corrisponde l'indennizzo più elevato in forza del corso di studi frequentato. In caso di Invalidità Permanente Totale, il genitore assicurato che ha subito il sinistro.

BONUS

Indennizzo aggiuntivo spettante allo studente beneficiario e corrisposto a titolo di "una tantum" al completamento degli studi nei tempi stabiliti.

CONIUGE

Per coniuge si intende il coniuge a tutti gli effetti o il convivente more uxorio dell'Assicurato definito tale in base a comprovata documentazione ufficiale.

CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE

La Banca facente parte del Gruppo Banco Popolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni di polizza.

INFORTUNIO

L'evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili come la Morte o l'Invalidità Permanente Totale.

ISTITUTO SCOLASTICO

Istituzione che persegue finalità educative attraverso un programma di studi con sede in Italia autorizzata dal Ministero dell'istruzione.

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETA'

La Compagnia di Assicurazioni: Avipop Assicurazioni S.p.A., Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano.

STUDENTE

Il figlio dell'Assicurato regolarmente iscritto ad un Istituto Scolastico o Università in Italia e che al momento del sinistro abbia un'età compresa tra i 3 ed i 30 anni.

Avipop Assicurazioni S.p.A.
V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204



Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 33.000.000,00 (i.v.) - deliberato e sottoscritto Euro 43.500.000,00 - R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002